

Principio di diritto n. 12

OGGETTO: Articolo 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB) dedica alla crisi delle banche e dei relativi gruppi specifiche previsioni.

Una di esse è l'articolo 75, a mente del quale: *«1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché

siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art.73, comma 1.».

Con tale norma il legislatore ha dettato una peculiare previsione che deroga non solo a quanto disposto in generale per gli altri contribuenti, ma anche per i soggetti (diversi dalle banche) che vivono crisi che li hanno parimenti posti in "amministrazione straordinaria" (cfr. il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 su cui, in generale, si veda la risoluzione n. 64/E del 13 giugno 2011).

Alla luce di quanto sopra, va dunque confermato che qualsiasi banca, a mezzo dei propri organi subentrati ai commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al momento di inizio dell'amministrazione straordinaria - prorogato ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura stessa - entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte della Banca d'Italia.

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)